



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Manuale AINF AI

Valido dal 1° gennaio 2022

Stato: 1° marzo 2022

Artikelnummer Kürzel

Änderungsdatum

Indice

I.	Introduzione	8
II.	Collaborazione	8
III.	Assicurazione contro gli infortuni durante i provvedimenti dell'AI (AINF AI)	8
1.	Assicurati	8
1.1.	Basi legali	9
1.2.	Rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro.....	9
2.	Schema della copertura	10
3.	Copertura AINF AI	13
3.1.	In generale.....	13
3.2.	Inizio	13
3.3.	Fine	14
3.4.	Assicurazione per accordo.....	14
3.5.	Coordinamento con la cassa malati	14
3.6.	Copertura AINF AI all'estero	15
IV.	Prevenzione	15
4.	Prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali	15
4.1.	Competenza	15
4.2.	Compiti principali dell'INSAI	16
4.3.	Obblighi dei fornitori e degli assicurati che partecipano ai provvedimenti.....	16
4.4.	Procedura	17
4.5.	Corsi per la promozione della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute	17

V.	Procedura in caso d'infortunio	18
5.	Coordinamento tra l'AI e l'INSAI	18
5.1.	Notifica dell'infortunio	18
5.2.	Esame del diritto a prestazioni	19
5.2.1.	Decisione in materia di prestazioni	19
5.3.	Prestazioni in caso d'infortunio	20
5.3.1.	Persone con un'indennità giornaliera dell'AI	20
5.3.2.	Persone con una rendita AI	21
5.3.3.	Persone senza indennità giornaliera dell'AI e senza rendita AI	21
5.4.	Ripresa del provvedimento, ricadute, postumi tardivi e provvedimenti di reintegrazione	22
5.4.1.	Momento	22
5.4.2.	Rendita d'invalidità e rendita per superstiti	22
5.4.3.	Ricadute e postumi tardivi	23
5.4.4.	Persone che partecipano a provvedimenti di reintegrazione: coordinamento con la LPP	23
6.	Ulteriori informazioni e link	24
	Allegato I – Processo AINF AI	25
	Allegato II – Esempi	29
	Allegato III – Panoramica di attività, competenze e responsabilità	34
	Allegato IV – Raccolta di diversi documenti concernenti l'AINF AI	41

Abbreviazioni

AELS Associazione europea di libero scambio

AI Assicurazione invalidità

art. articolo/i

AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

cap. capitolo/i

CAP Centro di accertamento professionale

CC Cassa di compensazione

CFSL Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro

CO Codice delle obbligazioni

[RS 220 – Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero \(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni\) \(admin.ch\)](#)

cpv. capoverso/i

INSAI Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (denominazione corrente: Suva)

LADI Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione

- [RS 837.0 – Legge federale del 25 giugno 1982 sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza \(Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione, LADI\) \(admin.ch\)](#)
- LAI Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità
[RS 831.20 – Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità \(LAI\) \(admin.ch\)](#)
- LAINF Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
[RS 832.20 – Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni \(LAINF\) \(admin.ch\)](#)
- LAMal Legge federale sull'assicurazione malattie
[RS 832.10 – Legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie \(LAMal\) \(admin.ch\)](#)
- LAVS Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
[RS 831.10 – Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti \(LAVS\) \(admin.ch\)](#)
- lett. lettera/e
- LIPG Legge sulle indennità di perdita di guadagno
[RS 834.1 – Legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno \(Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG\) \(admin.ch\)](#)
- LL Legge sul lavoro
[RS 822.11 – Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio \(Legge sul lavoro, LL\) \(admin.ch\)](#)

- LPGA Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
[RS 830.1 – Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale di diritto delle assicurazioni sociali \(LPGA\) \(admin.ch\)](#)
- LPP Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
[RS 831.40 – Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità \(LPP\) \(admin.ch\)](#)
- MSSL Medici del lavoro e altri specialisti della sicurezza sul lavoro
- OAI Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
[RS 831.201 – Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità \(OAI\) \(admin.ch\)](#)
- OAINF Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
[RS 832.202 – Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni \(OAINF\) \(admin.ch\)](#)
- OLL 3 Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro
[RS 822.113 – Ordinanza 3 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro \(OLL 3\) \(Tutela della salute\) \(admin.ch\)](#)
- OLL 4 Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro
[RS 822.114 – Ordinanza 4 del 18 agosto 1993 concernente la legge sul lavoro \(OLL 4\) \(Aziende industriali, approvazione dei piani e permesso d'esercizio\) \(admin.ch\)](#)
- OPI Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni
-

[RS 832.30 – Ordinanza del 19 dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali \(Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, OPI\) \(admin.ch\)](#)

pag./pagg. pagina/e

SECO Segreteria di Stato dell'economia

seg./segg. seguente/i

UE Unione europea

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

I. Introduzione

L'UFAS ha elaborato il presente manuale, in collaborazione con l'INSAI e l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), al fine di agevolare l'esecuzione dell'assicurazione contro gli infortuni durante i provvedimenti dell'AI (AINF AI) e averne una migliore visione d'insieme.

Il manuale non ha pretese di esaustività. L'UFAS accetta volentieri suggerimenti e proposte di miglioramento all'indirizzo e-mail sekretariat.iv@bsv.admin.ch (si prega di scrivere in oggetto: Manuale AINF AI).

II. Collaborazione

L'INSAI e gli uffici AI si informano reciprocamente, in misura sufficiente, sull'esecuzione dell'AINF AI. Ogni ufficio AI designa una persona di contatto addetta all'AINF AI per la competente agenzia INSAI. L'INSAI informa ogni ufficio AI in merito alla rispettiva agenzia INSAI competente. Gli uffici AI sono tenuti a inoltrare agli assicurati le informazioni concernenti l'AINF AI e l'assicurazione per accordo (art. 72 OAINF).

Per illustrare la collaborazione tra l'INSAI e l'AI, nell'allegato III sono rappresentate le attività e competenze principali.

III. Assicurazione contro gli infortuni durante i provvedimenti dell'AI (AINF AI)

1. Assicurati

Le basi giuridiche su cui si fondano le spiegazioni seguenti sono l'articolo 11 LAI, il capo sesto a dell'OAI, l'articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF e il titolo ottavo a dell'OAINF.

Le persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF sono assicurate obbligatoriamente presso l'INSAI secondo la LAINF (v. art. 66 cpv. 3^{ter} LAINF). Si tratta di persone che partecipano a provvedimenti dell'AI in uno stabilimento o laboratorio di cui all'articolo 27 capoverso 1 LAI oppure in un'azienda e che sono vincolate da rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro.

1.1. Basi legali

La copertura assicurativa secondo la LAINF sussiste per principio nei casi in cui una persona è attiva per un datore di lavoro.

I lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d'apprendistato o protetti sono assicurati obbligatoriamente contro gli infortuni (art. 1a cpv. 1 lett. a LAINF). Il Consiglio federale può estendere l'assicurazione obbligatoria alle persone vincolate da rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro (art. 1a cpv. 2, primo periodo LAINF). È considerato lavoratore a tenore dell'articolo 1a capoverso 1 LAINF chiunque esercita un'attività lucrativa dipendente ai sensi della LAVS (art. 1 OAINF).

1.2. Rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro

La giurisprudenza ha stabilito quale principio generale che per lavoratori secondo la LAINF s'intendono le persone che, al fine di conseguire un guadagno o svolgere una formazione, sono attive per un datore di lavoro, in misura più o meno subordinata, durevolmente o temporaneamente, senza dover assumere alcun rischio economico (v. [DTF 115 V 55](#) consid. 2b e 2d). Si tratta quindi soprattutto di persone che hanno un contratto di lavoro ai sensi degli articoli 319 segg. CO o un rapporto di lavoro retto dal diritto pubblico. Tuttavia, l'esistenza di un contratto di lavoro non è una condizione per il riconoscimento dello statuto di lavoratore ai sensi dell'articolo 1a LAINF. Questa valutazione va pertanto effettuata caso per caso tenendo conto di tutte le circostanze. Nell'ottica di una protezione assicurativa globale, l'assicurazione può essere estesa an-

che alle persone la cui attività non sarebbe classificabile quale lavorativa per la mancanza dell'intenzione di conseguire un guadagno, come ad esempio coloro che svolgono un volontariato o uno stage (v. [DTF 124 V 301](#) consid. 1, pag. 303). Anche le prestazioni lavorative non remunerate possono dar luogo alla copertura assicurativa. Se per sua natura l'attività dipendente non è orientata al conseguimento di un reddito bensì alla formazione, un accordo salariale non può quindi essere un criterio determinante per o contro l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Quest'ultima si estende così anche ad attività che non adempiono tutti i criteri dello statuto di lavoratore. La definizione di lavoratore secondo l'articolo 1a capoverso 1 LAINF è per esempio più ampia rispetto a quella prevista nel diritto del contratto di lavoro.

2. Schema della copertura

Per quanto concerne la questione della copertura assicurativa durante l'integrazione nell'AI, si applica il seguente «schema della copertura». Per valutare la copertura assicurativa in caso d'infortunio va esaminato nel singolo caso se il provvedimento dell'AI svolto dall'assicurato adempia o meno le condizioni esposte di seguito (v. anche grafico 1).

1. Il provvedimento dell'AI viene svolto in virtù di un contratto di lavoro, tirocinio o formazione?
 - a. Se sì: copertura infortuni presso l'assicuratore contro gli infortuni del datore di lavoro.
 - b. Se no: passare al punto 2.
2. Il contenuto e l'obiettivo del provvedimento specifico dell'AI instaurano un rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro secondo i criteri fissati nella giurisprudenza¹ di cui al capitolo 1.1 (il provvedimento viene svolto in uno stabilimento o un laboratorio ai sensi dell'art. 27 LAI o in un'azienda)?
 - a. Se sì: copertura infortuni dell'AINF AI presso l'INSAI.
 - b. Se no: passare al punto 3.

¹ In particolare occorre verificare se per le prestazioni lavorative fornite sussistano un rapporto di subordinazione e il diritto a un salario (convenuto in una forma qualsiasi) oppure un obiettivo di formazione.

3. Il provvedimento viene svolto sotto forma di occupazione in un laboratorio per invalidi o in un centro d'integrazione secondo l'art. 84 OAINF?
 - a. Se sì: copertura infortuni del laboratorio/centro presso l'INSAI.
 - b. Se no: passare al punto 4.
4. La persona si deve assicurare contro il rischio d'infortunio secondo la LAMal.

Per agevolare la valutazione della copertura assicurativa in caso d'infortunio, questo schema della copertura viene illustrato nell'allegato II con diversi esempi pratici.




Grafico 1 – Schema della copertura assicurativa in caso d'infortunio

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali (attenzione in caso di orario di lavoro settimanale inferiore a otto ore)

Gli assicurati che svolgono un provvedimento dell'AI per almeno otto ore presso il medesimo fornitore sono assicurati obbligatoriamente anche contro gli infortuni non professionali. Chi non raggiunge questo numero minimo di ore è invece assicurato soltanto contro gli infortuni professionali e le malattie professionali.

L'assicurazione contro gli infortuni non professionali è obbligatoria anche nei casi in cui prevalgono le settimane con almeno otto ore di lavoro. Per la verifica, l'INSAI si basa su un periodo di una certa durata. Se possibile, va considerata l'occupazione media nell'anno precedente l'infortunio. Il calcolo va effettuato sulla base degli ultimi tre o dodici mesi prima dell'infortunio, optando per la variante più favorevole per l'assicurato. Se le settimane in cui l'assicurato ha lavorato almeno otto ore prevalgono rispetto a quelle in cui non lo ha fatto, queste ultime non vengono considerate. Per la verifica ci si deve basare su un periodo di una certa durata².

Le persone occupate a tempo parziale per meno di otto ore alla settimana o che non hanno lavorato in prevalenza per almeno otto ore alla settimana:

- devono assicurarsi da sé contro gli infortuni nel tempo libero (chiarire l'inclusione della copertura contro gli infortuni tramite la cassa malati);
- sono assicurate contro gli infortuni professionali e le malattie professionali nonché contro gli infortuni sul tragitto per recarsi al lavoro.

² V. [raccomandazione della commissione ad hoc Danni LAINF n. 7/87](#) (in tedesco e francese)

3. Copertura AINF AI

3.1. In generale

L'esame preliminare dell'assoggettamento AINF AI viene effettuato dal competente ufficio AI. A ogni decisione relativa a un provvedimento, l'assicurato viene informato con una lettera di accompagnamento sulla sussistenza o meno di una copertura AINF AI durante il provvedimento in questione. Il risultato di questo esame preliminare viene indicato mediante un codice aggiuntivo nel sistema informativo dell'ufficio AI. La decisione finale sulla copertura AINF AI incombe all'INSAI.

Ai provvedimenti già in corso al 1° gennaio 2022 si applica la seguente regolamentazione transitoria: in caso di danno, gli assicurati che a quella data stanno ancora partecipando a un provvedimento senza contratto di formazione, tirocinio o lavoro devono rivolgersi all'ufficio AI, il quale notifica l'infortunio all'INSAI. Gli uffici AI informano i fornitori di provvedimenti in merito alla regolamentazione transitoria (v. allegato IV). Si rinuncia a un'informazione diretta agli assicurati da parte degli uffici AI circa il cambiamento di sistema.

3.2. Inizio

La copertura AINF AI inizia il giorno in cui comincia il provvedimento, ma in ogni caso nel momento in cui l'assicurato si avvia per recarsi al luogo in cui esso si svolge. L'assicurato deve aver fatto almeno il primo passo verso il luogo di svolgimento del provvedimento. Non vi è alcuna protezione AINF AI, se il provvedimento, pur essendo stato ordinato mediante decisione formale, non può essere iniziato.

Il periodo di attesa nel quadro di un provvedimento dell'AI non instaura un rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro. Di conseguenza, per questo periodo non sussiste alcuna copertura assicurativa tramite l'AINF AI in caso d'infortunio.

3.3. Fine

La copertura tramite l'AINF AI termina allo scadere del 31° giorno susseguente a quello in cui il provvedimento è concluso (copertura successiva).

3.4. Assicurazione per accordo

Prima della scadenza della copertura successiva, l'assicurato ha la possibilità di protrarre l'assicurazione, mediante accordo speciale e a sue spese, fino a sei mesi (assicurazione per accordo; art. 3 cpv. 3 LAINF). Successivamente, il rischio d'infortunio va nuovamente incluso nell'assicurazione malattie. Tale inclusione può avvenire in qualsiasi momento. In caso d'infortunio, le prestazioni assicurative dell'assicuratore malattie sono meno ampie di quelle dell'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF. Inoltre la LAMal prevede una partecipazione ai costi, composta da franchigia e aliquota percentuale. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo [www.suva.ch/assicurazione convenzionale](http://www.suva.ch/assicurazione_convenzionale).

3.5. Coordinamento con la cassa malati

Durante la copertura AINF AI è possibile escludere dall'assicurazione malattie la copertura assicurativa contro gli infortuni. In tal caso, gli assicurati ricevono dall'assicurazione malattie obbligatoria una riduzione temporanea del premio corrispondente alla copertura contro gli infortuni. L'esclusione della copertura contro gli infortuni dall'assicurazione malattie è opportuna soltanto in caso di provvedimenti di lunga durata e occorre segnalare all'assicurato che in caso di interruzione la copertura termina dopo il 31° giorno.

Se dopo la conclusione della copertura AINF AI l'assicurato omette di includere la copertura contro gli infortuni nell'assicurazione malattie, il rischio d'infortunio è comunque coperto tramite quest'ultima. L'assicuratore malattie è legittimato a esigere a posteriori dall'assicurato la quota dei premi per la copertura contro gli infortuni, inclusi gli interessi di mora.

3.6. Copertura AINF AI all'estero

In caso di provvedimenti svolti all'estero (UE/AELS), va fatta una distinzione a seconda che lo Stato in cui vengono svolti li qualifici o meno come attività lucrativa ai sensi dei regolamenti europei in materia di coordinamento. Soprattutto per i provvedimenti dell'AI che instaurano un rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro e vengono svolti all'estero la valutazione della copertura AINF AI va sempre effettuata per il singolo caso. Anche in questi casi l'esame preliminare sulla sussistenza o meno di una copertura AINF AI incombe all'ufficio AI.

IV. Prevenzione

4. Prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

4.1. Competenza

L'INSAI è l'organo esecutivo competente per l'esecuzione delle prescrizioni concernenti la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali per le persone che partecipano a provvedimenti dell'AI in uno stabilimento o un laboratorio di cui all'articolo 27 capoverso 1 LAI oppure in un'azienda e che sono vincolate da rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro. Se il fornitore (ovvero uno stabilimento o un laboratorio di cui all'art. 27 cpv. 1 LAI oppure un'azienda) di provvedimenti dell'AI che danno luogo a una copertura secondo l'articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF non è assicurato presso l'INSAI per gli altri suoi dipendenti, prima di eventuali lavori di esecuzione l'INSAI si coordina con gli organi esecutivi competenti (tra cui gli ispettorati cantonali del lavoro o la SECO).

4.2. Compiti principali dell'INSAI

Il compito principale dell'INSAI nell'ambito della prevenzione consiste nel controllo e nella promozione della sicurezza e della protezione della salute presso i fornitori di provvedimenti dell'AI che danno luogo a una copertura secondo l'articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF. Oltre ai controlli, su richiesta dei fornitori l'INSAI svolge anche consulenze semplici e gratuite. Le consulenze concernenti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute sono effettuate secondo il principio dell'aiuto all'autoaiuto. I provvedimenti che ne risultano sono vincolanti e i fornitori devono eliminare i difetti constatati in materia di sicurezza (art. 60–69 OPI).

4.3. Obblighi dei fornitori e degli assicurati che partecipano ai provvedimenti

I fornitori di provvedimenti dell'AI che danno luogo a una copertura secondo l'articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF sono tenuti a tutelare la vita e la salute degli assicurati che vi partecipano. Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute, per i fornitori e gli assicurati in questione si applicano le stesse disposizioni valide per tutti gli altri datori di lavoro e dipendenti. I diritti e i doveri dei datori di lavoro e dei dipendenti sono disciplinati nelle basi seguenti:

- *LAINF*;
- *OAINF, OPI*;
- *LL e relative ordinanze (in particolare OLL 3 e OLL 4)*;
- *direttive della CFSL*;
- *pubblicazioni dell'INSAI*.

I fornitori di provvedimenti dell'AI che danno luogo a una copertura secondo l'articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF sono per principio soggetti alla Direttiva CFSL n. 6508³ concernente il ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicu-

³ V. Direttiva CFSL n. 6508: Ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro (direttiva MSSSL).

rezza sul lavoro (direttiva MSSL). In funzione dei pericoli particolari che si presentano, ogni fornitore deve adottare misure per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute. I fornitori hanno la possibilità di adempiere i loro obblighi tramite una soluzione settoriale o con un sistema di sicurezza individuale.

4.4. Procedura

Per garantire l'attuazione delle prescrizioni sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali da parte dell'INSAI, gli uffici AI cantonali sono tenuti a fornire a quest'ultimo i dati dei fornitori con cui hanno concluso un contratto di prestazioni (indicando, nel limite del possibile, l'indirizzo del fornitore, il numero di posti, le attività esercitate, il luogo di svolgimento, la persona di contatto e i suoi dati). A tal fine l'INSAI svolge annualmente un sondaggio presso gli uffici AI cantonali.

Nel caso di infortuni e relativi postumi, i fornitori di provvedimenti dell'AI che danno luogo a una copertura secondo l'articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF contribuiscono a evitare possibili abusi. Se vengono constatate irregolarità, l'ufficio AI e l'agenzia INSAI competenti s'informano reciprocamente.

4.5. Corsi per la promozione della sicurezza sul lavoro e la protezione della salute

Per aiutare i fornitori di provvedimenti dell'AI che danno luogo a una copertura secondo l'articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF a promuovere la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute, l'INSAI svolge corsi specifici. In questi corsi vengono trasmesse conoscenze di base relative agli ambiti seguenti:

- *sicurezza sul lavoro: concetti, principi di base;*
- *pericoli e misure di protezione;*
- *basi giuridiche: obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori;*
- *motivazione e comunicazione nella sicurezza sul lavoro;*

- *assicurazione contro gli infortuni per gli invalidi;*
- *sicurezza sistematizzata: obbligo di ricorso ai MSSL, soluzione settoriale;*
- *individuazione dei pericoli e pianificazione delle misure necessarie;*
- *sicurezza nel tempo libero.*

V. Procedura in caso d'infortunio

5. Coordinamento tra l'AI e l'INSAI

5.1. Notifica dell'infortunio

Per garantire il buon svolgimento della procedura e il pagamento tempestivo delle prestazioni assicurative, l'ufficio AI comunica all'assicurato che è tenuto a notificargli immediatamente l'infortunio (art. 53 cpv. 1 OAINF). Dopo essere venuto a conoscenza dell'infortunio, il competente ufficio AI informa l'agenzia INSAI entro tre giorni lavorativi (art. 56 OAINF). Per consentire l'inoltro delle notifiche d'infortunio, ogni ufficio AI è registrato quale azienda presso l'INSAI.

La notifica d'infortunio deve fornire informazioni riguardanti (art. 45 cpv. 3^{bis} LAINF, art. 53 cpv. 1 lett. a–c OAINF):

- l'ora, il luogo, le circostanze e le conseguenze dell'infortunio;
- il medico curante o l'ospedale;
- i responsabili e le assicurazioni interessati.

Se l'assicurato infortunato notifica l'infortunio direttamente all'INSAI, quest'ultimo informa l'ufficio AI. Poiché conformemente all'articolo 45 capoverso 3^{bis} LAINF l'infortunato può notificare l'infortunio sia all'ufficio AI che all'INSAI, questi non deve essere penalizzato, se notifica l'infortunio esclusivamente all'INSAI e non all'ufficio AI come previsto.

L'ufficio AI compila debitamente la notifica d'infortunio e la trasmette entro tre giorni lavorativi alla competente agenzia dell'INSAI. L'ufficio AI informa dell'infortunio gli attori interessati (assicurato, INSAI, fornitore del provvedimento e cassa di compensazione).

In caso d'incapacità al lavoro dell'assicurato, il versamento dell'indennità giornaliera dell'AI viene sospeso dal terzo giorno dopo l'infortunio, poiché da quel momento l'INSAI paga direttamente all'assicurato l'indennità giornaliera dell'AINF (art. 20^{quater} cpv. 6 lett. a OAI). L'ufficio AI informa immediatamente la cassa di compensazione competente in modo che questa possa sospendere il versamento dell'indennità giornaliera. Per consentire il versamento dell'indennità giornaliera all'infortunato alla fine di ogni mese in caso di postumi di lunga durata dell'infortunio, l'ufficio AI invia alla competente agenzia dell'INSAI il certificato d'infortunio o una fotocopia entro il 20° giorno del mese in questione. L'INSAI invia all'ufficio AI una copia di tutti i conteggi relativi alle indennità giornaliere dell'AINF.

5.2. Esame del diritto a prestazioni

L'INSAI verifica l'adempimento delle condizioni per il diritto alle prestazioni secondo la LAINF. In questo contesto valuta le condizioni di cui all'articolo 3 LAINF (inizio, fine e sospensione dell'assicurazione), verifica la sussistenza o meno di un infortunio secondo la LPGA, di una lesione corporale figurante nell'elenco delle lesioni (art. 6 cpv. 2 LAINF) o di una malattia professionale (art. 9 LAINF) e procede alla verifica della causalità.

5.2.1. Decisione in materia di prestazioni

Dopo che l'INSAI ha esaminato il diritto alle prestazioni, l'assicurato e l'ufficio AI ricevono una comunicazione sulla decisione in materia (riconoscimento o rifiuto dell'obbligo di versare prestazioni). L'ufficio AI informa infine la cassa di compensazione, se questa è coinvolta.

5.3. Prestazioni in caso d'infortunio

In caso d'infortunio, l'INSAI è responsabile al massimo per le indennità giornaliere, le rendite, l'indennità per menomazione dell'integrità e la cura medica, i mezzi ausiliari, i danni materiali, le spese di viaggio, di trasporto e di salvataggio nonché le spese di trasporto della salma e funerarie⁴.

Se sussiste un diritto, l'INSAI versa alle persone di cui all'articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF, oltre alle indennità giornaliere dell'AINF, la prestazione per i figli di cui all'articolo 23^{bis} LAI. Sull'indennità giornaliera dell'AINF non sono dovuti contributi alle assicurazioni sociali. Questo significa che, se percepisce tale indennità per un lungo periodo, l'assicurato deve versare contributi AVS/AI/IPG/AD quale persona senza attività lucrativa.

Per l'AINF AI l'INSAI fornisce l'intera prestazione indipendentemente dal grado di incapacità al lavoro finché il provvedimento dell'AI riprende oppure potrebbe riprendere dal punto di vista medico. Non è prevista una graduazione della prestazione in base all'incapacità al lavoro dell'assicurato, come succede invece nell'assicurazione contro gli infortuni per i lavoratori assicurati obbligatoriamente (art. 25 cpv. 3 OAINF).

Per il calcolo dell'indennità giornaliera dell'AINF occorre distinguere tra i diversi casi d'integrazione (v. cap. 5.3.1–5.3.3).

5.3.1. Persone con un'indennità giornaliera dell'AI

L'indennità giornaliera dell'AINF corrisponde all'indennità giornaliera netta dell'AI (art. 17 cpv. 4 LAINF). In aggiunta all'indennità giornaliera dell'AINF viene versata anche la prestazione per i figli dell'AI (art. 132a cpv. 2 OAINF).

⁴ Tutte le prestazioni di cui agli art. 10 segg. LAINF.

Per il calcolo del guadagno assicurato degli assicurati secondo l'AINF AI che percepiscono un'indennità giornaliera dell'AI, l'importo netto di quest'ultima viene moltiplicato per 100 e diviso per 80 (art. 132a cpv. 1 OAINF). Le indennità giornaliere dell'AINF sono soggette all'imposizione alla fonte, come quelle dell'AI. Quale guadagno assicurato per il calcolo delle rendite si considera il reddito lavorativo su cui l'ufficio AI si è fondato per calcolare l'indennità giornaliera dell'AI (art. 132b cpv. 1 OAINF).

5.3.2. Persone con una rendita AI

Gli assicurati cui prima dell'infortunio era versata una rendita secondo l'articolo 22 capoverso 5^{bis} LAI in combinato disposto con l'articolo 28 LAI non hanno diritto all'indennità giornaliera dell'AINF (art. 16 cpv. 5 LAINF). L'AI continua a versare la sua rendita anche in caso d'infortunio.

5.3.3. Persone senza indennità giornaliera dell'AI e senza rendita AI

Per gli assicurati che non hanno diritto né a un'indennità giornaliera dell'AI né a una rendita AI, si considera quale guadagno assicurato per il calcolo della rendita d'invalidità dell'AINF, dal compimento del 20° anno d'età, un guadagno annuo del 20 per cento almeno dell'importo massimo del guadagno annuo assicurato (attualmente: 148 200 fr.; art. 22 cpv. 1 OAINF) e, prima del compimento del 20° anno d'età, un guadagno annuo del 10 per cento almeno. Al compimento del 20° anno d'età il guadagno annuo viene aumentato al 20 per cento almeno dell'importo massimo del guadagno annuo assicurato (art. 132b cpv. 2 OAINF). Per il calcolo delle indennità giornaliere dell'AINF si considera quale guadagno assicurato, dal compimento del 20° anno d'età, un guadagno giornaliero del 20 per cento almeno dell'importo massimo del guadagno giornaliero assicurato (attualmente: 406 fr.; art. 22 cpv. 1 e 132a cpv. 3 OAINF) e, prima del compimento del 20° anno d'età, un guadagno giornaliero del 10 per cento almeno.

5.4. Ripresa del provvedimento, ricadute, postumi tardivi e provvedimenti di reintegrazione

5.4.1. Momento

Il momento della possibile ripresa del provvedimento dell'AI va stabilito esclusivamente dal punto di vista medico e indipendentemente dalla fine del provvedimento inizialmente decisa dall'AI. In caso di ripresa del provvedimento dell'AI, il diritto all'indennità giornaliera dell'AINF si estingue. L'ufficio AI decide se la ripresa del provvedimento determini un eventuale diritto a indennità giornaliera dell'AI.

Se dal punto di vista medico la ripresa del provvedimento è possibile e sussiste un eventuale diritto a indennità giornaliera dell'AINF secondo la legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni (v. art. 88^{sexies} OAI), si può procedere a un adeguamento delle indennità giornaliera dell'AINF per causa di capacità al lavoro parziale secondo l'articolo 17 LAINF.

D'intesa con l'ufficio AI, l'INSAI stabilisce il momento in cui il provvedimento dell'AI può essere ripreso.

5.4.2. Rendita d'invalidità e rendita per superstiti

In caso di conseguenze economiche permanenti dell'infortunio, può nascere il diritto a una rendita d'invalidità dell'AINF. Quest'ultima viene calcolata in base al grado d'invalidità e al guadagno assicurato secondo l'articolo 132*b* capoversi 2 e 3 OAINF. Gli infortuni letali possono determinare il diritto a una rendita per superstiti.

5.4.3. Ricadute e postumi tardivi

In caso di ricadute e postumi tardivi di lesioni dopo la conclusione del trattamento, gli assicurati hanno diritto alle prestazioni dell'INSAI.

5.4.4. Persone che partecipano a provvedimenti di reintegrazione: coordinamento con la LPP

Gli assicurati che partecipano a provvedimenti di reintegrazione secondo l'articolo 8a LAI continuano a essere assicurati conformemente all'articolo 26a LPP. Soltanto se per partecipare al provvedimento di reintegrazione in questione devono lasciare un posto di lavoro (impiego della capacità al guadagno residua) per il quale sono assicurate (aggiuntivamente) secondo la LPP, queste persone perdono tale copertura assicurativa (supplementare). Per contro, la proroga del rapporto di assicurazione ai sensi dell'articolo 26a LPP continua a sussistere. Il datore di lavoro è tenuto a informare l'assicurato sulla perdita della copertura supplementare.

6. Ulteriori informazioni e link

Ulteriori informazioni sull'AINF AI sono disponibili sui siti Internet seguenti:

www.suva.ch/ainfai.

www.ufas.admin.ch.

Pubblicazione:

Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

in collaborazione con l'INSAI e

in coordinamento con l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

Il manuale è pubblicato in italiano, tedesco e francese.

Per principio, l'ufficio AI continua a seguire, nell'ambito della gestione dei casi, l'assicurato che ha subito un infortunio durante lo svolgimento di un provvedimento d'integrazione. Di seguito sono illustrate le tappe del processo relative al coordinamento con l'INSAI e con la cassa di compensazione competente.

0. L'assicurato viene informato sulla copertura AINF AI

- L'assicurato riceve dall'ufficio AI, insieme con la comunicazione/decisione relativa al provvedimento, una lettera di accompagnamento che lo informa sulla sussistenza della copertura AINF AI.
Canale: Comunicazione/Decisione relativa al provvedimento con lettera di accompagnamento
- Per i provvedimenti con un'indennità giornaliera dell'AI l'ufficio AI invia alla cassa di compensazione competente sia la comunicazione della deliberazione relativa all'indennità giornaliera che la lettera di accompagnamento.
Canale: Sedex

1. Notifica dell'infortunio da parte dell'assicurato all'ufficio AI

- In caso d'infortunio, l'assicurato lo notifica all'ufficio AI.
Canale: canali a disposizione tra l'assicurato e l'ufficio AI

2. Notifica dell'infortunio da parte dell'ufficio AI all'INSAI

- L'ufficio AI notifica l'infortunio all'INSAI online tramite il portale clienti (v. Notifica d'infortunio LAINF per AINF AI, allegato IV)⁵. Se disponibile, allega l'ultimo conteggio delle indennità giornaliere. In caso di assoggettamento all'imposta alla fonte, va allegata anche una copia della decisione relativa alle indennità giornaliere⁶.
Canale: portale clienti

3. Informazione sull'infortunio da parte dell'ufficio AI alla cassa di compensazione competente

⁵ Se in casi eccezionali l'ufficio AI nega l'assoggettamento AINF AI ma l'infortunio viene comunque notificato, alla notifica va allegata anche la decisione relativa al provvedimento.

⁶ Se la prestazione per i figli viene pagata separatamente, all'INSAI va trasmessa anche la decisione sul pagamento separato.

- L'ufficio AI può accedere alla conferma della notifica d'infortunio (come pure al certificato d'infortunio) tramite il portale clienti. L'ufficio AI la invia immediatamente alla cassa di compensazione competente.

Canale: Sedex

4. Acquisizione del conteggio e della decisione relativi alle indennità giornaliere

- Se l'ufficio AI non ha allegato alla notifica d'infortunio alcun conteggio delle indennità giornaliere o alcuna decisione in merito (quest'ultima è necessaria soltanto in caso di assoggettamento all'imposta alla fonte), l'INSAI se li procura presso la cassa di compensazione.

Canale: Sedex

5. Invio del certificato d'infortunio

- L'assicurato inoltre periodicamente (ogni mese) all'ufficio AI il certificato d'infortunio aggiornato (o il certificato di incapacità al lavoro). L'ufficio AI inoltra il certificato d'infortunio all'INSAI.

Canale: Sedex

6. Ripristino della capacità al lavoro

- L'INSAI informa l'ufficio AI in merito al ripristino della capacità al lavoro dell'assicurato (v. allegato III).

Canale: Sedex

7. Invio del conteggio AINF AI

- L'INSAI invia il «conteggio finale AINF AI» (ovvero le informazioni sul conteggio AINF AI attuale) alla cassa di compensazione competente.

Canale: Sedex

8. Coordinamento della ripresa de provvedimento

- L'ufficio AI coordina la ripresa del provvedimento dell'AI e informa l'INSAI, la cassa di compensazione, l'assicurato e il fornitore del provvedimento (v. allegato III).

Canale: canali disponibili

Allegato II – Esempi

Di seguito viene illustrato con diversi esempi il summenzionato schema della copertura (v. cap. 1.2). Con queste spiegazioni s'intende aiutare i collaboratori degli uffici AI a valutare la copertura assicurativa in caso d'infortunio.

La valutazione della copertura avviene sempre caso per caso. È irrilevante se l'assicurato percepisca una rendita AI, un'indennità giornaliera dell'AI o nessuna indennità giornaliera dell'AI durante lo svolgimento del provvedimento.

Provvedimenti d'intervento tempestivo (art. 7d LAI)

Nell'ambito dell'intervento tempestivo, in singoli casi può succedere che determinati provvedimenti vengano svolti nel mercato del lavoro primario e non in un centro d'integrazione, ma che questi non instaurino alcun rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro e non vi sia alcun contratto di lavoro, tirocinio o formazione. Di conseguenza, la copertura contro gli infortuni avviene tramite la LAMal (v. punto 4 dello schema della copertura). Tali provvedimenti sono per esempio la riabilitazione socioprofessionale di cui all'articolo 7d capoverso 2 lettera e LAI o i provvedimenti di occupazione di cui all'articolo 7d capoverso 2 lettera f LAI.

Esempio «Riabilitazione socioprofessionale nell'ambito dell'intervento tempestivo»

L'assicurato beneficia di un trattamento stazionario in una clinica psichiatrica. L'assicurazione malattie obbligatoria respinge il prolungamento del trattamento in questione, ritenendo che non sia più necessario. Tuttavia l'assicurato non può ancora essere reintegrato presso il datore di lavoro attuale. L'AI pianifica quindi una riabilitazione socioprofessionale nell'ambito dell'intervento tempestivo. Il provvedimento viene svolto in un'istituzione e il fornitore non è un centro d'integrazione ai sensi dell'AINF (v. punto 3 dello schema della copertura).

Valutazione della copertura assicurativa in caso d'infortunio

Nel caso di un provvedimento d'intervento tempestivo con rapporto di lavoro in essere, la copertura LAINF sussiste tramite il datore di lavoro attuale.

Nel caso di un provvedimento d'intervento tempestivo senza rapporto di lavoro in essere (e quindi senza datore di lavoro attuale), una copertura AINF AI sussiste se il provvedimento instaura un rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro.

In singoli casi può succedere che per il provvedimento non vi sia alcun contratto di lavoro e il provvedimento non instauri alcun rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro. Di conseguenza, la copertura contro gli infortuni avviene tramite la LAMal (v. punto 4 dello schema della copertura).

Provvedimenti di reinserimento (art. 14a LAI)

Nel quadro dei provvedimenti di reinserimento secondo l'articolo 14a LAI i provvedimenti di potenziamento della prestazione lavorativa, esercitazione al lavoro o lavoro di transizione possono essere svolti nel mercato del lavoro primario o in un ambiente protetto. In singoli casi può dunque succedere che un provvedimento venga svolto nel mercato del lavoro primario e non in un centro d'integrazione, ma che questo non instauri alcun rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro e non vi sia nemmeno un contratto di lavoro. Di conseguenza, la copertura contro gli infortuni avviene tramite la LAMal (v. punto 4 dello schema della copertura).

Esempio «Potenziamento della prestazione lavorativa quale provvedimento di reinserimento»

Durante un potenziamento della prestazione lavorativa l'assicurato lavora presso un nuovo datore di lavoro e, in qualità di beneficiario di prestazioni dell'aiuto sociale da diversi anni, non percepisce alcuna indennità giornaliera dell'AI. Il datore di lavoro viene indennizzato per l'onere che sostiene (predisposizione del posto di lavoro, accompagnamento interno) tramite un contributo dell'AI (art. 4^{octies} OAI).

Valutazione della copertura assicurativa in caso d'infortunio

Una copertura AINF AI sussiste se l'assicurato ha fornito una prestazione lavorativa rilevante e inoltre il datore di lavoro ha

un interesse economico alla prestazione lavorativa dell'assicurato⁷. Il provvedimento deve servire all'integrazione. Il fatto che l'assicurato sia assistito dal datore di lavoro e quest'ultimo riceva un'indennità non esclude a priori una copertura AINF AI.

Orientamento professionale (art. 15 LAI)

I provvedimenti preparatori durante l'orientamento professionale secondo l'articolo 15 capoverso 1 LAI instaurano un rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro.

Esempio «Provvedimenti preparatori durante l'orientamento professionale»

Durante i colloqui e le analisi di orientamento professionale un giovane assicurato si è deciso per due possibili formazioni professionali. Per appurare se queste formazioni siano adeguate è svolto un provvedimento preparatorio durante l'orientamento professionale in un'azienda del mercato del lavoro primario. Durante il provvedimento l'assicurato imparerà anche a conoscere meglio le esigenze del mercato del lavoro primario, in modo da poter accedere più agevolmente a una formazione. A tal fine viene organizzato un provvedimento preparatorio di due mesi in un'azienda del mercato del lavoro primario, per esempio in un negozio di commercio al dettaglio.

Valutazione della copertura assicurativa in caso d'infortunio

In questo caso vi è un rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro. Va pertanto riconosciuta una copertura AINF AI.

⁷ Al riguardo v. anche la sentenza del Tribunale federale 8C_297/2020 del 15.9.2020.

Prima formazione professionale (art. 16 LAI) e riforma professionale (art. 17 LAI)

In caso di svolgimento di una prima formazione professionale o di una riforma professionale con un contratto di lavoro, tirocinio o formazione, la copertura AINF AI sussiste tramite il datore di lavoro (v. punto 1 dello schema della copertura).

In caso di svolgimento di una prima formazione professionale o di una riforma professionale senza contratto di lavoro, tirocinio o formazione, la copertura AINF AI sussiste se il provvedimento non è svolto esclusivamente in una scuola.

Lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI)

Il lavoro a titolo di prova instaura un rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro. Sussiste pertanto sempre anche una copertura AINF AI (v. punto 2 dello schema della copertura)⁸.

Accertamenti medici e professionali sull'idoneità all'integrazione (art. 43 LPGGA)

Gli accertamenti medici e professionali sull'idoneità all'integrazione sono tesi a valutare nella prassi l'impiegabilità effettiva dell'idoneità all'integrazione (residua) degli assicurati, per esempio quando non è possibile determinare l'idoneità all'integrazione o la capacità al lavoro nel quadro dell'orientamento professionale secondo l'articolo 15 LAI.

Esempio «Accertamento presso un CAP⁹»

Una persona incapace al lavoro presenta all'AI una richiesta di provvedimenti professionali. La situazione medica e professionale non è chiara, poiché l'assicurato non sta seguendo alcun trattamento. L'AI vorrebbe chiarire i fatti e incarica quindi un CAP di svolgere un accertamento medico e professionale sull'idoneità all'integrazione. L'accertamento viene svolto in un'istituzione e il fornitore non è un centro d'integrazione ai sensi dell'AINF (v. punto 3 dello schema della copertura).

⁸ Al riguardo v. anche [DTF 115 V 55](#).

⁹ Il CAP valuta in modo rapido, globale e affidabile questioni complesse relative al potenziale d'integrazione. Esso effettua la valutazione da un punto di vista medico e del mercato del lavoro ed elabora proposte per il seguito della procedura. Un accertamento presso un CAP dura di regola quattro settimane.

Valutazione della copertura assicurativa in caso d'infortunio

In linea di massima, i provvedimenti d'accertamento non instaurano alcun rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro. Eccezionalmente, tuttavia, in caso di accertamento concreto del rendimento di un assicurato presso un datore di lavoro con fornitura di una prestazione lavorativa effettiva può sussistere una copertura AINF AI.

Allegato III – Panoramica di attività, competenze e responsabilità

L'INSAI e l'AI hanno mandati legali diversi ma perseguono sostanzialmente gli stessi interessi. L'obiettivo dell'INSAI è che gli infortunati possano rientrare il più rapidamente possibile al posto di lavoro precedente (o riprendere il loro provvedimento), anche solo gradualmente (ripresa parziale del provvedimento AI). Nell'ambito dell'AINF AI, pertanto, l'INSAI informa l'AI quando l'assicurato, per quanto riguarda le conseguenze dell'infortunio, è in grado di riprendere gradualmente il provvedimento dell'AI. Dal punto di vista dell'AI la ripresa del provvedimento può essere influenzata in misura sostanziale da altri fattori, estranei all'infortunio, e oltretutto, diversamente dall'AINF, l'AI non prevede una ripresa «solo temporanea» al fine di ripristinare la strutturazione della giornata.

La panoramica seguente riepiloga le diverse attività e responsabilità dell'INSAI e dell'AI nonché gli altri partner coinvolti. L'accento è posto sull'assicurato e sulla sua integrazione professionale tramite la collaborazione cooperativa e orientata alla ricerca di soluzioni di tutti gli attori coinvolti (assicurato, AI, INSAI, medici curanti, servizio medico di fiducia, partner della rete). Ogni infortunio è un caso a sé, in cui si pone al centro il bene dell'assicurato e le parti interessate devono collaborare in modo cooperativo e orientato alla ricerca di soluzioni. Di conseguenza, questa panoramica non è esaustiva, ma intende soltanto offrire un punto di riferimento a tutti gli attori coinvolti.

Assicurato

Attività	Sfida	Responsabilità
<p>Contatti regolari con l'assicurato (gestione dei casi):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stato di salute e bisogno di sostegno dell'assicurato (non rispetto ai provvedimenti sanitari necessari per le conseguenze dell'infortunio, ma più in generale per quanto riguarda la situazione estranea all'infortunio) - Accertamento ricorrente della valutazione soggettiva dell'assicurato riguardo alla possibilità di riprendere (gradualmente) il provvedimento - Acquisizione del certificato d'infortunio (o del certificato di 		AI

incapacità al lavoro)		
Contatti regolari con l'assicurato: <ul style="list-style-type: none"> - Accertamenti dei fatti (infortunio ecc. compresa la determinazione dell'ammontare delle prestazioni e ricorso a uno specialista per parere AINF AI) - Intrattenimento dei contatti (gestione dei casi) secondo la gestione dei compiti dell'INSAI (stato di salute, andamento del trattamento e prognosi, provvedimenti medici d'accertamento in relazione con l'infortunio ecc.) - Notifica di comunicazioni decisive per le prestazioni (assunzione, rifiuto, tempistiche ecc.) - Esame e conferma o rifiuto dell'assoggettamento oltre all'AI 	In quanto «datore di lavoro», l'AI deve essere coinvolta dall'INSAI nel flusso di informazioni.	INSAI

Fornitore del provvedimento

Attività	Sfida	Responsabilità
Accertamenti dei fatti e indicazioni sul provvedimento <ul style="list-style-type: none"> - Raccolta di tutte le informazioni necessarie per la valutazione delle prestazioni (copertura, fatti ecc., se non è indicato un colloquio sul posto) - Indicazioni sullo stato di salute dell'assicurato prima e/o al momento dell'infortunio (p. es. idoneità all'impiego, altri dati) - Trasmissione del profilo del posto al fornitore (ev. sostegno nella sua redazione) 	Garantire che il competente ufficio AI svolga gli accertamenti.	AI
Ripresa del provvedimento d'integrazione dell'AI		

<ul style="list-style-type: none"> - Dialogo e coordinamento nel quadro della gestione dei casi (ripresa graduale, coordinamento e richieste di chiarimenti) - Ripresa del provvedimento interrotto o di un altro provvedimento adeguato dell'AI (p. es. posti di lavoro protetti, mezzi ausiliari sul posto di lavoro) - Eventuale coordinamento con altri provvedimenti dell'INSAI (p. es. lavoro a titolo di prova) <p>Indicazioni concernenti il «salario»</p> <ul style="list-style-type: none"> - Richieste di chiarimenti in caso di versamento dell'indennità giornaliera dell'AI al fornitore del provvedimento - Comunicazione e verifica delle ore di assenza dal lavoro dell'assicurato 		
<ul style="list-style-type: none"> - Sopralluoghi (p. es. accertamento delle circostanze dell'infortunio professionale o dell'origine della malattia professionale) 	Nessuna presa di contatto diretta senza coordinamento preventivo con l'ufficio AI	INSAI

Collaborazione AI/INSAI

Attività	Sfida	Responsabilità
<p>INSAI quale interlocutore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scambio di informazioni regolare sui fattori d'influenza rilevanti ed estranei all'infortunio che incidono sulla reintegrazione - Possibilità di ripresa graduale di un provvedimento dell'AI 		AI

<p>Al quale interlocutore</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accertamenti dei fatti relativi alla copertura - Contatti regolari tesi a scambiare informazioni circa: <ul style="list-style-type: none"> - i preavvisi; - il parere; - le valutazioni delle prestazioni; - la ripresa del lavoro/i posti di lavoro protetti ecc. (v. impresa); <p>la prognosi (in particolare per quanto riguarda le prospettive lavorative).</p> <p>È necessario che l'INSAI e l'AI si scambino per tempo le informazioni e si coordinino, se sono disponibili informazioni mediche secondo cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la ripresa del lavoro precedente non è più possibile; - il provvedimento professionale in corso non è più adeguato; - il provvedimento professionale deve essere interrotto; - esclusivamente in riferimento all'infortunio l'assicurato presenta nuovamente una capacità al lavoro nel quadro del provvedimento di reintegrazione (divergenza rispetto alla capacità al lavoro generale; tema della causalità); - va acquisito il profilo del posto, se necessario nel caso specifico (conferire un mandato in tal senso). 	<p>Necessità di coordinamento tra l'AI e l'INSAI per quanto concerne l'esame della possibilità di riprendere il provvedimento</p>	<p>INSAI</p>
---	---	--------------

Medici curanti

Attività	Sfida	Responsabilità
Profilo di resistenza psico-fisica		AI

<ul style="list-style-type: none"> - Presa di contatto con il medico curante (d'intesa con l'INSAI), al fine di esaminare le condizioni per la ripresa del lavoro tenendo conto dello stato di salute in generale, se anche le conseguenze dell'infortunio incidono sullo stato precedente (p. es. peggioramento determinante di un problema di salute precedente estraneo all'infortunio; rendimento, limitazioni) 		
<p>Diagnosi</p> <p>L'INSAI è responsabile per la documentazione delle conseguenze dell'infortunio. Lo scambio di informazioni con il medico curante o responsabile per quanto concerne i trattamenti legati all'infortunio avviene tramite l'INSAI e può essere consultato dall'AI (quale organo responsabile).</p> <p>Svolgimento:</p> <p>Sorveglianza e gestione del processo di guarigione (normale trattamento dei casi secondo la regolamentazione della gestione strategica dei casi), compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esecuzione di provvedimenti (stazionari) di riabilitazione per le conseguenze dell'infortunio (coordinamento incluso); - decisione del trattamento medico necessario per le conseguenze dell'infortunio (p. es. assunzione delle spese di cura); - garanzia dello scambio di informazioni necessario per pianificare la ripresa del lavoro; - invio del profilo del posto (acquisito dall'AI) per l'esame della capacità al lavoro. 	<p>Informazioni limitate del medico, concernenti unicamente gli aspetti causali dell'infortunio</p>	<p>INSAI</p>

Servizio medico di fiducia

Attività	Sfida	Responsabilità
AI / Servizio medico regionale: visione globale di tutte le limitazioni di salute in questione		AI
INSAI / Consulenti medici: <ul style="list-style-type: none"> - Valutazioni mediche e chiarimenti relativi esclusivamente alle conseguenze dell'infortunio - Determinazione dello stato medico finale dovuto all'infortunio / del profilo di resistenza psico-fisica unicamente in relazione alle conseguenze dell'infortunio e art. 21 LAINF 		INSAI

Ulteriori partner della rete e istituzioni

Attività	Sfida	Responsabilità
Rappresentante legale dell'assicurato: <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione su aspetti che vanno oltre le semplici conseguenze dell'infortunio; in base a eventuali scambi di informazioni/coordinamento con il servizio giuridico dell'INSAI. Altri assicuratori e istituzioni: <ul style="list-style-type: none"> - Da concordare 	<p>Necessità di coordinamento nel caso specifico tra i collaboratori responsabili dell'AI e quelli dell'INSAI</p> <p>Doppioni o informazioni divergenti; procedura diversa da un caso all'altro, poiché altri assicuratori e/o istituzioni vengono coinvolti prevalentemente per i casi</p>	AI

	complessi.	
<p>Rappresentante legale dell'assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione relativa esclusivamente alle conseguenze dell'infortunio (diritto alle prestazioni, ammontare e durata delle medesime ecc.) <p>Altri assicuratori e istituzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Da concordare 	<p>Necessità di coordinamento nel caso specifico tra i collaboratori responsabili dell'AI e quelli dell'INSAI</p> <p>Doppioni o informazioni divergenti; procedura diversa da un caso all'altro, poiché altri assicuratori e/o istituzioni vengono coinvolti prevalentemente per i casi complessi.</p>	INSAI

Allegato IV – Raccolta di diversi documenti concernenti l'AINF AI

Nell'allegato IV figurano i documenti seguenti:

1. Lettera di accompagnamento relativa alla decisione (valutazione positiva dell'ufficio AI riguardo alla copertura assicurativa)
2. Lettera di accompagnamento relativa alla decisione (valutazione negativa dell'ufficio AI riguardo alla copertura assicurativa)
3. Informativa ai fornitori di provvedimenti con copertura AINF AI dal 1° gennaio 2022 (datori di lavoro del mercato del lavoro primario e istituzioni)
4. Link agli opuscoli informativi dell'INSAI e dell'AI
5. Link alla raccomandazione ASA

1. Lettera di accompagnamento relativa alla decisione (valutazione positiva dell'ufficio AI riguardo alla copertura assicurativa)¹⁰

Questa lettera di accompagnamento viene inviata quando le condizioni per il riconoscimento di un rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro sono adempiute (v. criteri di cui al cap. 1.2, punto 1 dello schema della copertura) e l'assicurato beneficia di una copertura AINF AI.

Lettera di accompagnamento relativa alla decisione n. <numero della decisione >

Assicurazione contro gli infortuni durante i provvedimenti dell'assicurazione invalidità: copertura secondo l'articolo 1a capoverso 1 lettera c della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Gentile signora xx, / Egregio signor xy,

Lei sta partecipando a un provvedimento d'integrazione professionale o d'accertamento (concesso con la decisione n. <numero della decisione >). Questo provvedimento instaura un rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro secondo l'articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF. Di conseguenza, per la durata del provvedimento (dal/dall'<

¹⁰ Lettera di accompagnamento secondo il catalogo dei testi standard.

Data > al/all'< Data >) Lei è assicurato/a obbligatoriamente contro gli infortuni presso l'INSAI (assicurazione contro gli infortuni durante i provvedimenti dell'assicurazione invalidità [AINF AI]; art. 66 cpv. 3^{er} LAINF). Non ha bisogno di presentare alcuna richiesta per beneficiare di questa copertura assicurativa.

Se ha incluso la copertura contro gli infortuni nell'assicurazione malattie, può farla escludere per la durata della copertura tramite l'AINF AI. Scaduto questo periodo, potrà chiedere alla sua cassa malati di includerla nuovamente.

Conformemente all'articolo 132 capoverso 2 dell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF), la copertura tramite l'AINF AI terminerà allo scadere del 31° giorno successivo a quello della conclusione del provvedimento (copertura successiva). Prima della scadenza della copertura successiva avrà tuttavia la possibilità di protrarre l'assicurazione, mediante accordo speciale, fino a sei mesi (assicurazione per accordo; art. 3 cpv. 3 LAINF).

Cosa fare in caso d'infortunio?

Se durante il provvedimento subisce un infortunio, lo comunichi immediatamente allo specialista in materia d'integrazione responsabile per il Suo caso presso l'ufficio AI. L'ufficio AI notificherà quindi l'infortunio all'INSAI.

Ulteriori informazioni sull'AINF AI sono disponibili sul sito Internet dell'INSAI: www.suva.ch/ainfai.

Vi troverà anche i dati di contatto in caso di domande relative alla copertura AINF AI presso l'INSAI.

< Nome dell'istituto delle assicurazioni sociali o dell'ufficio AI >

< Formula di saluto >

Ufficio AI

Copia a:

< Destinatari della copia >

2. Lettera di accompagnamento relativa alla decisione (valutazione negativa dell'ufficio AI riguardo alla copertura assicurativa)¹¹

Questa lettera di accompagnamento viene inviata quando sussiste soltanto una copertura assicurativa tramite la LAMal (l'assicurato non dispone di un contratto di lavoro, tirocinio o formazione, le condizioni per il riconoscimento di un rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro ai sensi dell'art. 1a cpv. 1 lett. c LAINF non sono adempiute e non è applicabile il disciplinamento sussidiario secondo l'art. 84 OAINF; v. cap. 2, punti 1–3 dello schema della copertura).

Lettera di accompagnamento relativa alla decisione n. <numero della decisione >

Assicurazione contro gli infortuni durante i provvedimenti dell'assicurazione invalidità: nessuna copertura secondo l'articolo 1a capoverso 1 lettera c della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

Gentile signora xx, / Egregio signor xy,

Lei sta partecipando a un provvedimento d'integrazione professionale o d'accertamento (concesso con la decisione n. <numero della decisione >). Questo provvedimento non instaura un rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF e dunque nemmeno l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni durante i provvedimenti dell'assicurazione invalidità secondo la LAINF (AINF AI; art. 66 cpv. 3^{ter} LAINF).

In caso di disaccordo con il risultato dell'esame preliminare dell'ufficio AI, può rivolgersi all'INSAI. Troverà i dati di contatto sul seguente sito Internet: www.suva.ch/ainfai.

Se non lo ha ancora fatto, deve provvedere a includere la copertura assicurativa contro gli infortuni nell'assicurazione malattie.

¹¹ Lettera di accompagnamento secondo il catalogo dei testi standard.

< Nome dell'istituto delle assicurazioni sociali o dell'ufficio AI >

< Formula di saluto >

Ufficio AI

Copia a:

< Destinatari della copia >

3. Informativa ai fornitori di provvedimenti con copertura AINF AI dal 1° gennaio 2022 (datori di lavoro del mercato del lavoro primario e istituzioni)¹²

**Assicurazione contro gli infortuni durante i provvedimenti dell'AI (AINF AI):
adeguamento della copertura LAINF per le persone che partecipano a provvedimenti d'integrazione professionale o a provvedimenti d'accertamento dal 1° gennaio 2022**

Gentili Signore, Egregi Signori,

in qualità di datore di lavoro o istituzione offrite agli assicurati dell'assicurazione invalidità (AI) la possibilità di svolgere provvedimenti d'integrazione professionale o d'accertamento presso la vostra impresa.

Con l'entrata in vigore della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI, il 1° gennaio 2022, è stata introdotta l'assicurazione contro gli infortuni durante i provvedimenti dell'AI (AINF AI). Con la presente desideriamo fornirvi maggiori informazioni sugli adeguamenti apportati.

Nuova assicurazione contro gli infortuni durante i provvedimenti dell'assicurazione invalidità

Una delle novità della riforma consiste nell'introduzione di una copertura LAINF per le persone che partecipano a provvedimenti d'integrazione professionale o d'accertamento che non instaurano un rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro secondo l'articolo 1a capoverso 1 lettera c LAINF. Per la durata del provvedimento, queste persone sono assicurate obbligatoriamente contro gli infortuni presso l'INSAI (assicurazione contro gli infortuni durante i provvedimenti dell'assicurazione invalidità [AINF AI]; art. 66 cpv. 3^{ter} LAINF). Non tutti i provvedimenti sono interessati da questo adeguamento; per maggiori informazioni al riguardo, si rinvia alla parte finale della presente lettera.

¹² Testo proposto dall'UFAS d'intesa con l'INSAI all'attenzione degli uffici AI e della CUIAI (stato: settembre 2021).

La copertura assicurativa in caso d'infortunio si applica a tutti i provvedimenti oggetto di questa nuova copertura AINF AI che sono ancora in corso al 1° gennaio 2022 o iniziano dopo questa data. In qualità di datore di lavoro o istituzione, a partire da questa data non siete più tenuti ad assicurare queste persone secondo la LAINF e di conseguenza nemmeno a tenerne conto nella dichiarazione dei salari LAINF.

Tutti gli assicurati cui saranno concessi nuovi provvedimenti che danno luogo a una copertura AINF AI verranno informati di tale copertura con una lettera separata allegata alla decisione, di cui riceverete una copia in quanto fornitori dei provvedimenti.

Nel caso dei provvedimenti in corso, l'AI non informerà personalmente gli assicurati circa il cambiamento di sistema. In tali casi incombe a voi, in qualità di fornitori, informare gli assicurati sulla nuova procedura in caso di danni descritta al paragrafo seguente e sulla possibilità di concludere un'assicurazione per accordo (art. 3 cpv. 3 LAINF).

Procedura in caso d'infortunio:

se un assicurato subisce un infortunio durante un provvedimento coperto tramite l'AINF AI, deve comunicarlo immediatamente allo specialista in materia d'integrazione responsabile per il suo caso presso l'ufficio AI. L'ufficio AI notificherà quindi l'infortunio all'INSAI. In qualità di fornitori, voi non dovete fare nulla.

Ulteriori informazioni sull'AINF AI sono disponibili sul sito Internet dell'INSAI: www.suva.ch/ainfai.

Vi troverete anche i dati di contatto per porre eventuali domande all'INSAI.

Copertura LAINF invariata per le persone con un contratto di lavoro, di tirocinio o di formazione

Per le persone con un contratto di lavoro, di tirocinio o di formazione, la copertura LAINF durante il provvedimento dell'AI resta invariata. Dovete dunque continuare a dichiararle tramite la vostra attuale assicurazione LAINF. In caso d'infortunio, la relativa notifica va effettuata come finora.

Rinvio alla raccomandazione n. 01/2007 sugli impieghi e i lavori a titolo di prova («Arbeitseinsätze und -versuche der IV-Stellen, der UVG-Versicherer und der Sozialhilfe») [disponibile in [tedesco](#) e [francese](#)].

Ringraziandovi cordialmente per il vostro impegno nell'ambito dell'integrazione professionale, cogliamo l'occasione per por-

gervi cordiali saluti.

< Nome dell'istituto delle assicurazioni sociali o dell'ufficio AI >

< Formula di saluto >

Ufficio AI

Copia a:

< Destinatari della copia >

4. Link agli opuscoli informativi dell'AI e dell'INSAI

- INSAI: [Foglio informativo per imprese, uffici AI e assicuratori infortuni](#)
- INSAI: [Foglio informativo per gli assicurati – Infortunio durante un provvedimento dell'AI](#)
- AI: [Opuscolo informativo sulla protezione assicurativa](#)

5. Link alla raccomandazione ASA

- N. 01/2007 sugli impieghi e i lavori a titolo di prova («Arbeitseinsätze und -versuche der IV-Stellen, der UVG-Versicherer und der Sozialhilfe» [disponibile in [tedesco](#) e [francese](#)]).